

Allegato B

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI VICENZA E ASSOCIAZIONE
PER LA GESTIONE DEI "MERCATI CONTADINI DI VICENZA"**

Premesso che:

Il Comune di Vicenza, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25 giugno 2020 ha istituito i "Mercati contadini di Vicenza", riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed ha contestualmente approvato il relativo "Regolamento per lo svolgimento dei mercati contadini riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";

Con determina n..... del..... del Direttore del Servizio SUAP-Edilizia Privata-Turismo e Manifestazioni, in attuazione del succitato regolamento, è affidata la gestione dei "Mercati contadini di Vicenza" all'Associazione.....

Tra le parti

il Comune di Vicenza, C.F. 00516890241, con sede in Corso Palladio 98, rappresentato dall'Avv. Gian Luigi Carrucci, Direttore del Servizio SUAP-Edilizia Privata-Turismo e Manifestazioni;

E

- xxxxxxxxxxxx, presidente dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, con sede in Via xxxxxxxxxxxxxxxx

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 oggetto e finalità della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei "Mercati contadini di Vicenza" di seguito indicati:

che sono affidati dal Comune di Vicenza all'Associazione **così come indicati dall'associazione predetta nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico e nelle allegate planimetrie.**

L'associazione viene di seguito denominata "gestore".

L'area del mercato viene affidata in concessione al soggetto gestore solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei mercati contadini, aventi le caratteristiche individuate nella presente convenzione e nel Regolamento comunale.

Art. 2 impegni e compiti del soggetto gestore

1. Al gestore del mercato sono attribuiti i seguenti doveri:

- a) stipulare la convenzione con il Comune di Vicenza, previa stipula di una polizza assicurativa per danni all'Amministrazione comunale o a terzi, pari a € 5.000,00;
- b) garantire la partecipazione ai mercati da parte di venditori qualificati, secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente;
- c) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti per lo svolgimento del mercato;
- d) assicurare, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cc, il rispetto delle previsioni contenute nel "**Regolamento per lo svolgimento dei mercati contadini**" riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, **in particolare gli articoli da 5 a 10**;
- e) gestire i rapporti tra aziende operanti nel mercato in uno spirito di collaborazione;

- f) vigilare, in collaborazione con il Comune, affinché gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
- g) organizzare la pubblicità del mercato e le iniziative promozionali dandone preventiva comunicazione al Comune;
- h) organizzare attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento;
- i) controllare periodicamente la qualità dei prodotti, il rispetto dei requisiti di tracciabilità, i prezzi applicati, nonché i requisiti igienico-sanitari;
- j) organizzare annualmente alcune iniziative collaterali di carattere culturale, didattico;
- k) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché il mercato non arrechi disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;
- l) fornire al Comune e alla Polizia Locale ogni informazione o documentazione agli uffici comunali che sarà ritenuta necessaria per il buon funzionamento del mercato e per le attività di controllo;
- m) assicurare il rispetto, anche da parte dei propri dipendenti/collaboratori, degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Vicenza pubblicato al seguente link <https://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;
- n) rispettare gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti all'erogazione dei servizi prestati;
- o) rispettare l'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e dichiara di non incorrere nel divieto ivi previsto.

2. Fermo restando che obbligati passivi sono gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato contadino, il soggetto gestore dovrà eseguire materialmente, per conto degli stessi, il pagamento del canone annuo di concessione per l'uso delle aree mercatali, consistente in un canone fisso annuo in base alla superficie totale concessa, indipendentemente dal numero degli operatori partecipanti.

Il pagamento in oggetto deve essere eseguito dal Gestore mediante il sistema pagoPA.

Art. 3 tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore assume, a pena di nullità del presente contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010. Ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare al Comune entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. Tale conto corrente deve essere utilizzato per i pagamenti in entrata e in uscita, di cui all'articolo precedente.

3. Per ottemperare agli obblighi di tracciabilità, inoltre, il gestore deve eseguire i pagamenti di cui all'articolo precedente nel modo che segue:

- per i pagamenti dovuti al Comune mediante pagoPA indicare nella causale, oltre all'oggetto del pagamento, anche il CIG, ossia
- per i pagamenti verso terzi, per conto dei venditori, indicare l'oggetto del pagamento ed il CIG.

La violazione delle predette disposizioni costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 4 durata della convenzione

1. La convenzione avrà durata triennale dal 1/1/2022 al 31/12/2024, salvo diversa espressione da parte della maggioranza degli operatori o revoca espressa, per l'affidamento diretto della gestione al Comune, in caso di inadempienza agli obblighi precedentemente indicati.

2. Qualora al termine della concessione persistano le finalità originarie e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere rinnovata previo formale provvedimento dell'Amministrazione Comunale, con quelle modificazioni che per il variare dell'epoca in cui viene negoziata, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, rinuncia, il Comune ha diritto di ritenere senza compenso o indennità alcuna, tutte le opere, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'area del mercato, comprese le migliorie e le addizioni che verranno acquisite gratuitamente al patrimonio pubblico dell'ente concedente.

Art. 5 assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi viene fatta dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con determina.....

Art.6 canone unico patrimoniale ed altri oneri

1.L'importo dovuto quale canone unico patrimoniale è quello previsto dal vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", di cui alla deliberazione di C.C. 16 marzo 2021, n. 17, nonché dal provvedimento vigente di Giunta Comunale relativo all'approvazione delle tariffe.

2. Altri oneri riguardanti la pulizia dell'area, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere concordati e versati all'Azienda Aim-Valore ambiente.

Art. 7 divieti

È espressamente vietata qualsiasi utilizzazione dell'area destinata al mercato per finalità diverse da quelle indicate nella presente convenzione.

Art. 8 responsabilità

Il concessionario resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Art.9 risoluzione

1. La convenzione sarà risolta in caso di violazione del codice di comportamento del Comune di Vicenza (che si applica in quanto compatibile) che, accertata in contraddittorio con il gestore, renda improseguibile il rapporto convenzionale, a insindacabile giudizio del Comune.

Il Codice di comportamento è reperibile al seguente link:
<https://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>.

2. Costituiscono causa di risoluzione della convenzione il mancato pagamento dei canoni e degli oneri di cui ai precedenti artt. 2 e 6 , nonché la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3.

art. 10 recesso e subentro

1. Il soggetto aggiudicatario nonché concessionario può recedere dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo precedente, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.

2. Non è prevista la possibilità di subentrare nella gestione dell'attività dei mercati contadini. Sono fatte salve eventuali modificazioni della natura giuridica dello stesso soggetto gestore.

Art.11 spese

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono poste a carico del soggetto gestore.

Art. 12 Foro competente

Le controversie sorte sulla base della presente convenzione saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Vicenza.

Vicenza, li _____

Il legale rappresentante dell'Associazione

Il Direttore Avv. Gian Luigi Carrucciu

Clausole vessatorie ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Si richiamano e confermano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Il legale rappresentante dell'Associazione

Il Direttore Avv. Gian Luigi Carrucciu
